



SCUOLA
NORMALE
SUPERIORE
ARU/SPC/FE

ALBO per 20 giorni consecutivi

IL DIRETTORE

VISTO lo Statuto della Scuola emanato con D.D.n.202 del 7.5.2012 e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.118 del 22.5.2012 e s.m.i.;

VISTA la Legge 9.5.1989, n.168;

VISTA la Legge 7.8.1990, n.241 e s.m.i.;

VISTO il T.U. delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa approvato con D.P.R. 28 dicembre 2000, n.445;

VISTA la legge 30 dicembre 2010, n.240, ed in particolare l'art.22 che prevede la possibilità per le Università di conferire Assegni per la collaborazione ad attività di ricerca;

VISTO l'art.250, comma 3, del D.L. n.34/2020, convertito con modificazioni nella Legge n.77 del 17.7.2020, che consente la valutazione dei candidati e l'effettuazione di prove orali delle selezioni per il conferimento di assegni per la collaborazione ad attività di ricerca con le modalità di cui all'articolo 247, comma 3 del medesimo D.L. 34/2020;

VISTO il regolamento della Scuola per il conferimento di assegni per la collaborazione ad attività di ricerca, emanato con D.D.n.118 del 2.3.2011 e s.m.i.;

ACCERTATA la copertura finanziaria;

DECRETA:

Art.1 – OGGETTO DEL BANDO E CARATTERISTICHE DELL'ASSEGNO DI RICERCA

1. La Scuola Normale Superiore bandisce una selezione pubblica, per titoli e colloquio, per il conferimento di un assegno di ricerca denominato *“Estrazione di lavoro da sistemi quantistici”* presso la Classe di Scienze, nell'ambito del settore concorsuale 02/B2 *Fisica teorica della materia* (settore scientifico disciplinare FIS/03 *Fisica della materia*), per la collaborazione al progetto PRIN 2017 dal titolo *“Taming complexity with quantum strategies: a hybrid integrated photonics approach”* (codice 2017SRNBRK_004, CUP E54I19001520005) e al progetto MUR_PRO3_2021-23 CONG_RIC_GIOVANNETTI dal titolo *“Quantum Pathfinder”* finanziato nell'ambito del programma PRO3 2021-23.

In particolare, il titolare dell'assegno di ricerca dovrà occuparsi, secondo le indicazioni e sotto la direzione del responsabile scientifico, prof. Vittorio Giovannetti, di problemi relativi alla caratterizzazione di estrazione di lavoro da sistemi quantomeccanici. Particolare enfasi verrà data allo studio di quei processi che prevedono la presenza di effetti di rumore agenti sul sistema di interesse che tendono a contrapporsi con i controlli dell'agente esterno.

2. L'assegno di ricerca avrà una durata di un anno.

3. L'importo lordo dell'assegno, comprensivo di tutti gli oneri a carico dell'Amministrazione, è fissato in € 30.000,00= e sarà erogato al beneficiario in rate mensili posticipate.

Art.2 - REQUISITI PER L'AMMISSIONE E COMPETENZE RICHIESTE

1. Possono presentare domanda per il conferimento dell'assegno di cui sopra gli studiosi in possesso di un curriculum scientifico professionale idoneo allo svolgimento dell'attività di ricerca di cui all'art.1.

In relazione al livello di qualificazione scientifica professionale richiesta per tale attività di ricerca, si individua come idoneo il curriculum dal quale risulti, quale requisito, il possesso del diploma di laurea in Fisica, o equipollente, conseguito secondo il previgente ordinamento, ovvero il possesso di laurea specialistica o magistrale equiparata ai sensi del D.I. 9/7/2009.

Potranno partecipare altresì i candidati in possesso di un titolo di studio conseguito all'estero che sia riconosciuto equivalente al predetto titolo italiano ai soli fini dell'ammissione alla selezione; a questo scopo

l'eventuale equivalenza dei titoli conseguiti all'estero con il suddetto titolo italiano potrà essere dichiarata dalla commissione giudicatrice di cui all'art.6.

2. I requisiti richiesti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda d'ammissione alla selezione.

3. In ogni momento, con provvedimento motivato del Segretario generale, l'Amministrazione può disporre l'esclusione dei candidati dalla selezione per difetto dei requisiti di cui al presente articolo nonché per l'eventuale sussistenza di situazioni insanabili di incompatibilità con la titolarità dell'assegno previste dal *Regolamento della Scuola per il conferimento di assegni per la collaborazione ad attività di ricerca* e dalla normativa vigente in materia.

Art. 3 – TERMINI E MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA E DEI TITOLI

1. Per partecipare alla selezione gli interessati in possesso dei requisiti prescritti dovranno presentare apposita domanda redatta in carta semplice, in modo chiaro e leggibile, utilizzando l'apposito modello allegato al presente bando (**allegato A “Modello di domanda”**) reperibile anche nell'apposita sezione del sito web della Scuola <http://www.sns.it>, completa delle dichiarazioni richieste e sottoscritta a pena di esclusione (fatta salva l'ipotesi di invio della domanda tramite PEC di cui il candidato sia personalmente titolare).

2. La domanda di partecipazione, completa di tutte le informazioni richieste, deve essere corredata dai seguenti documenti:

- a) fotocopia non autenticata di un documento di identità del sottoscrittore in corso di validità;
- b) curriculum scientifico professionale datato e firmato;
- c) pubblicazioni, ivi compresa la tesi di dottorato, ed eventuali documenti e titoli che il candidato ritenga utili ai fini della selezione (è obbligatorio allegare le pubblicazioni che si intende sottoporre alla valutazione della Commissione). Tali pubblicazioni devono essere presentate esclusivamente su supporto informatico (cd, *USB flash drive* ecc.) in caso di presentazione diretta della domanda o invio per servizio postale o per corriere, oppure devono essere trasmesse con la domanda per PEC, in formato non modificabile (es. pdf). Nell'ipotesi di lavoro a stampa che sia in corso di pubblicazione, ne dovrà essere allegato il dattiloscritto corredato da un'attestazione dell'editore, o da una circostanziata dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà dalla quale risulti che il dattiloscritto in parola è stato accettato per la pubblicazione. Per la predetta dichiarazione i candidati possono avvalersi del facsimile allegato al presente decreto (**allegato B**);
- d) elenco delle pubblicazioni presentate, debitamente firmato.

In caso di consegna diretta o di invio della domanda per servizio postale o per corriere, il medesimo supporto informatico di cui alla lett. c) dovrà contenere anche la copia scansionata della domanda, completa del curriculum scientifico professionale del candidato, nonché i documenti di cui alle lett. c) e d) del presente articolo.

La domanda di partecipazione e le dichiarazioni sostitutive allegate devono essere redatte in conformità alla normativa nazionale in materia di documentazione amministrativa, analogica oppure digitale. Non sono ammesse integrazioni documentali successive alla scadenza del termine di presentazione delle domande.

3. La domanda e la predetta documentazione dovrà pervenire a questa Amministrazione inderogabilmente **entro 20 giorni dalla data di pubblicazione del presente bando all'Albo ufficiale on-line della Scuola**. Nel caso in cui il giorno di scadenza del presente avviso coincida con sabato, domenica o giorno festivo, il termine si intende prorogato al primo giorno lavorativo utile.

Il candidato non residente in Italia o avente dimora/domicilio all'estero per documentate ragioni di lavoro, studio o ricerca, che intende avvalersi, ai sensi del regolamento interno vigente in materia, della facoltà di sostenere il colloquio per via telematica deve dichiararlo nella domanda di partecipazione. Ulteriori stati o situazioni dichiarate dai candidati come impeditive a sostenere il colloquio in presenza presso la Scuola saranno valutate come idonee, o meno, a giustificare il ricorso alla modalità telematica, a giudizio insindacabile della Commissione giudicatrice di cui al successivo art. 6.

4. La domanda di partecipazione e gli allegati di cui all'articolo precedente dovranno essere presentati mediante una delle seguenti modalità, con esclusione di qualsiasi altro mezzo:

- a) con consegna diretta presso il Servizio archivio, protocollo e posta della Scuola Normale Superiore sito in via del Castelletto n. 11, Pisa, nell'orario di apertura al pubblico. Per informazioni sull'orario di apertura contattare il Servizio protocollo all'indirizzo di posta elettronica protocollo@sns.it. In tale caso,

- la data di acquisizione della domanda è stabilita e comprovata dalla data indicata nella ricevuta sottoscritta e rilasciata dal personale addetto al ricevimento;
- b) con spedizione della domanda in forma cartacea con sottoscrizione autografa a mezzo del servizio postale tramite raccomandata con avviso di ricevimento o per corriere, con invio della domanda al seguente indirizzo: Ufficio Protocollo della Scuola Normale Superiore, via del Castelletto n. 11, cap. 56126 Pisa. Nel caso di domanda inviata per posta o corriere il plico dovrà contenere la dicitura relativa alla selezione alla quale si intende partecipare. In tale caso, la data di acquisizione della domanda è stabilita e comprovata dal timbro a data dell'ufficio postale accettante;
- c) in caso di possesso di una casella di "posta elettronica certificata" (PEC) di cui il candidato sia personalmente titolare, attraverso l'utilizzo della posta elettronica certificata ed invio all'indirizzo mail protocollo@pec.sns.it. È importante assicurarsi che il singolo messaggio, comprensivo di allegati, non superi la dimensione massima di 20MB. In caso di dimensioni maggiori, sarà necessario suddividere il materiale da allegare in più messaggi. Nel caso di domanda inviata tramite PEC la data di acquisizione delle istanze è stabilita e comprovata dal gestore del sistema. Non sarà ritenuta ammissibile la domanda inviata da una casella di posta elettronica semplice/ordinaria (quindi non certificata PEC), ovvero da una PEC non intestata personalmente all'interessato o comunque non conforme a quanto previsto dal presente articolo, anche se indirizzata alla PEC della Scuola Normale. La Scuola non si assume alcuna responsabilità nel caso in cui i file trasmessi tramite le predette modalità non siano leggibili.

Saranno ammessi a partecipare alla selezione soltanto i candidati che siano in possesso dei requisiti richiesti, le cui domande: siano state presentate secondo le modalità e nel termine di presentazione di cui al presente articolo; siano state debitamente sottoscritte; siano state presentate complete delle dichiarazioni e del curriculum prescritto.

5. Ai sensi dell'art.40, comma 1, del D.P.R. 445/2000 e s.m.i., i candidati cittadini italiani o cittadini dell'Unione Europea dimostrano il possesso dei titoli esclusivamente mediante le dichiarazioni di cui all'art.46 e 47 dello stesso D.P.R. 445/2000.

Possono far ricorso alle dichiarazioni sostitutive di cui al citato D.P.R. 445/2000, i cittadini di Stati non appartenenti alla Comunità Europea regolarmente soggiornanti in Italia: a) limitatamente agli stati, alle qualità personali e ai fatti certificabili o attestabili da parte di soggetti pubblici italiani, fatte salve le speciali disposizioni contenute nelle leggi e nei regolamenti concernenti la disciplina dell'immigrazione e la condizione dello straniero; b) nei casi in cui la produzione delle stesse avvenga in applicazione di convenzioni internazionali fra l'Italia e il Paese di provenienza del dichiarante.

Per le dichiarazioni di cui al presente comma i candidati possono avvalersi degli schemi allegati al presente bando **(All. B)**.

Al di fuori dei predetti casi, per i cittadini extracomunitari gli stati, le qualità personali ed i fatti indicati nel curriculum sono comprovati mediante produzione dei titoli stessi, ovvero dei relativi certificati/attestazioni rilasciati dalle competenti autorità dello Stato estero, in originale ovvero in copia autenticata, con relativo elenco.

6. Documentazione in lingua straniera: in caso di documenti/titoli/pubblicazioni in lingua inglese, francese, tedesca e spagnola, essi possono essere prodotti nella lingua di origine. I documenti/titoli/pubblicazioni redatti in lingue diverse dalle predette devono essere corredati di una traduzione in italiano o inglese o francese o tedesco o spagnolo. La traduzione deve essere certificata conforme al testo straniero originale ai sensi di legge.

7. I candidati portatori di handicap, ai sensi della legge del 5 febbraio 1992, n.104, dovranno fare esplicita richiesta nella domanda di partecipazione alla selezione in relazione al proprio handicap, riguardo l'ausilio necessario per poter sostenere il colloquio.

8. L'amministrazione non assume alcuna responsabilità nel caso di dispersione di comunicazioni dipendente da inesatte indicazioni del recapito da parte dell'aspirante o da mancata o tardiva comunicazione del cambiamento del recapito indicato nella domanda, né per eventuali disguidi postali, del corriere, telegrafici/telematici o comunque imputabili a fatti non dipendenti dalla Scuola Normale Superiore, a caso fortuito o forza maggiore, né per mancata restituzione dell'avviso di ricevimento in caso di spedizione per raccomandata.

Eventuali informazioni o chiarimenti in merito alle modalità di presentazione delle domande, titoli e pubblicazioni relativi alla selezione possono essere richieste al Servizio Personale a Contratto (job.opportunities@sns.it).

Art. 4 - VALUTAZIONE DEI TITOLI

1. Alla valutazione dei titoli è riservato un punteggio di 60 su 100.
2. Le categorie dei titoli valutabili, purché pertinenti con l'ambito scientifico relativo all'attività di ricerca da svolgere, sono le seguenti alle quali sono riservati i punteggi massimi indicati a fianco di ciascuna:
 - **titoli accademici:** laurea, dottorato di ricerca, diplomi di specializzazione, attestati di frequenza ai corsi di perfezionamento post-laurea, conseguiti in Italia o all'estero, ecc **massimo 20 punti;**
 - **produzione scientifica:** tesi di dottorato, pubblicazioni e lavori originali, **massimo 30 punti;**
 - **curriculum scientifico professionale:** servizio prestato con contratti, borse di studio e incarichi in enti di ricerca nazionali, esteri o internazionali, eventuali titoli relativi ad ulteriori esperienze scientifiche professionali presentati dal candidato ed apprezzate dalla Commissione in relazione all'attività da svolgere, valutabili tenuto conto anche di eventuali relazioni tecnico scientifiche fornite da esperti della materia **massimo 10 punti.**
3. La Commissione giudicatrice, prima di procedere all'esame dei titoli, individuerà i criteri di massima per l'attribuzione dei punteggi. Ai sensi della legge 240/2010 e del Regolamento della Scuola vigente in materia, il possesso del dottorato di ricerca (o titolo equivalente conseguito all'estero) in Fisica costituisce titolo preferenziale.
4. La valutazione dei titoli precede il colloquio e i risultati di tale valutazione saranno resi noti ai candidati prima del suo svolgimento.

Art. 5 – COLLOQUIO

1. Al colloquio saranno ammessi i candidati che abbiano ottenuto nella valutazione dei titoli un punteggio minimo di 40 punti su 60. L'avviso per la presentazione al colloquio sarà ad essi inviato almeno quindici giorni prima della data prevista per il suo svolgimento. Il colloquio potrà essere svolto in presenza oppure in videoconferenza con attrezzature tecniche audiovideo adeguate, secondo modalità e tempistiche che saranno indicate dalla Commissione esaminatrice. In caso di colloquio da svolgere in presenza, sarà comunque consentito di sostenerlo in modalità telematica ai candidati non residenti in Italia ovvero ai candidati aventi dimora/domicilio all'estero che ne facciano richiesta per documentate ragioni di lavoro, studio o ricerca. Ulteriori stati o situazioni dichiarate dai candidati come impeditive a sostenere il colloquio in presenza presso la Scuola saranno valutate come idonee, o meno, a giustificare il ricorso alla modalità telematica, a giudizio insindacabile della Commissione giudicatrice.

Un apposito avviso contenente il diario e le modalità di svolgimento del colloquio e l'elenco degli ammessi a sostenerlo sarà pubblicato nell'apposita sezione del sito web (www.sns.it) dedicato alla selezione, con valore di notifica a tutti gli effetti.
2. Al colloquio è riservato un punteggio massimo di 40 punti su 100. Il colloquio non si intende superato se il candidato non ottiene la votazione di almeno 30 punti su 40.
3. Il colloquio potrà consistere in una discussione sui titoli presentati dal candidato e sulla tematica scientifica oggetto dell'attività di ricerca da svolgere. In particolare, potranno essere oggetto di colloquio i seguenti temi scientifici: quantum information, quantum thermodynamics, quantum shannon theory and open quantum system theory.
4. Nel caso in cui il colloquio sia svolto dai candidati in presenza presso la Scuola, essi dovranno presentarsi muniti di un documento di riconoscimento valido; la mancata presentazione sarà considerata rinuncia alla partecipazione alla selezione, qualunque sia la causa. Nel caso in cui il colloquio sia svolto in modalità telematica, l'accertamento dell'identità dei candidati ammessi a sostenerlo con tale modalità sarà verificata con l'esibizione, contestuale allo svolgimento del colloquio, dell'originale del documento di riconoscimento in corso di validità. I candidati dovranno risultare reperibili all'indirizzo personale, previamente comunicato, nella giornata e nell'orario indicati per il colloquio.

La mancata/errata comunicazione dell'indirizzo personale, il mancato collegamento e/o l'irreperibilità del candidato nel giorno o nell'orario stabilito, o la mancata esibizione del documento di riconoscimento, saranno considerati rinuncia alla partecipazione al colloquio, e dunque alla selezione, qualunque sia la causa.
5. Al termine della seduta dedicata al colloquio la Commissione giudicatrice formerà l'elenco dei candidati esaminati con l'indicazione del voto da ciascuno riportato nel colloquio stesso. Nel caso di colloquio svolto dalla Commissione in presenza, l'elenco, sottoscritto dal Presidente e dal segretario della Commissione

giudicatrice, sarà affisso nel medesimo giorno presso la sede di esame. Nel caso in cui il colloquio sia svolto completamente in modalità telematica, l'elenco dei candidati esaminati con la votazione conseguita da ciascuno sarà reso noto a tutti i candidati che hanno sostenuto il colloquio, per via telematica a cura del Servizio Personale a Contratto.

Art. 6 – COMMISSIONE GIUDICATRICE E GRADUATORIA

1. La Commissione giudicatrice è nominata con Decreto Direttoriale ed è composta da almeno tre docenti o esperti della materia. Non potrà effettuare la valutazione chi abbia un grado di parentela o affinità, fino al quarto grado compreso, con uno dei candidati, nonché chi si trovi in una delle ulteriori ipotesi per cui è previsto l'obbligo di astensione dai Codici di comportamento dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni, nazionale e della Scuola, per tempo vigenti. La Commissione potrà avvalersi di relazioni tecnico-scientifiche fornite da esperti esterni alla Commissione medesima.

2. Terminati i lavori, la Commissione forma la graduatoria generale di merito, secondo l'ordine decrescente del punteggio complessivo ottenuto dai singoli candidati, costituito dalla somma del voto conseguito nel colloquio e dal punteggio derivante dalla valutazione dei titoli.

In caso di parità di merito, la preferenza sarà determinata in base ai seguenti criteri, nell'ordine:

- a) dalla valutazione più alta riportata nella valutazione dei titoli;
- b) dalla valutazione più alta riportata nel colloquio;
- c) dalla minore età anagrafica.

3. Gli atti della selezione, da cui risulta la graduatoria di merito unitamente all'individuazione del vincitore della selezione, sono approvati con provvedimento del Direttore che è pubblicato all'Albo ufficiale on-line della Scuola per 15 giorni ed immediatamente efficace. Dall'ultimo giorno di pubblicazione decorre il termine per le eventuali impugnative. La graduatoria della selezione avrà una durata di sei mesi dalla data di pubblicazione del provvedimento di approvazione degli atti.

4. I candidati potranno provvedere, a loro eventuali spese, al ritiro delle pubblicazioni e dei documenti depositati presso la Scuola, dopo quattro mesi dalla data di pubblicazione all'Albo ufficiale on-line della Scuola del decreto di approvazione degli atti ed entro i successivi quattro mesi, salvo eventuale contenzioso in atto. Decorso tale termine la Scuola non è più responsabile della conservazione e restituzione della documentazione.

5. A richiesta, la Commissione è tenuta a fornire alla Scuola, anche dopo la conclusione della procedura, informazioni e chiarimenti sulle attività compiute, sulle valutazioni espresse e sugli atti adottati. A tal fine potrà riunirsi e verbalizzare con le modalità previste dalla normativa applicabile.

Art. 7 - STIPULA DEL CONTRATTO PER IL CONFERIMENTO DELL'ASSEGNO DI RICERCA

1. Sotto riserva dell'accertamento dei requisiti prescritti, il candidato risultato vincitore sarà invitato a presentarsi presso il Servizio Personale a Contratto della Scuola per stipulare un contratto che regoli la propria attività di ricerca. Nel caso in cui il vincitore sia un cittadino extracomunitario, entro il termine che verrà fissato dall'Amministrazione egli dovrà produrre, a pena di decadenza, certificazioni o attestazioni relative alle informazioni di cui all'art.2 rilasciati dalla competente autorità dello Stato estero, corredati (qualora redatti in lingua diversa dall'inglese, francese, tedesco o spagnolo) da traduzione in lingua italiana autenticata dall'autorità consolare italiana che ne attesta la conformità all'originale. Il contratto sarà sottoscritto dal Direttore della Scuola Normale Superiore e dal titolare dell'assegno di ricerca.

2. All'atto della stipula l'interessato sarà invitato a sottoscrivere una nuova dichiarazione relativa all'assenza delle situazioni di incompatibilità di cui al successivo art. 8 e dovrà altresì attestare di non aver procedimenti penali in corso e di non essere interdetto dai rapporti con la Pubblica Amministrazione Italiana.

3. In connessione agli sviluppi dell'emergenza sanitaria da Covid-19, nello svolgimento dell'attività di ricerca presso le sedi della Scuola l'assegnista che sarà selezionato sarà tenuto ad osservare tutte le eventuali misure sanitarie e di contenimento del contagio imposte dalla normativa nazionale, regionale e interna per tempo vigenti.

4. Decade dal diritto all'assegno il vincitore che entro il termine fissato non si presenti e non dia luogo alla stipula del contratto, fatti salvi ritardi dovuti a gravi motivi di salute o a casi di forza maggiore debitamente comprovati.

Costituisce inoltre causa di risoluzione del rapporto l'inadempimento grave e rilevante ai sensi delle disposizioni degli artt. 1453 e seguenti del codice civile da parte del titolare dell'assegno. Tali condizioni

devono essere tempestivamente segnalate e motivate dal responsabile del programma di ricerca al Consiglio di Struttura accademica che delibera in merito. Costituiscono in ogni caso ipotesi di risoluzione automatica del rapporto le seguenti:

- annullamento della selezione che ne costituisce il presupposto;
- ingiustificato mancato inizio dell'attività di ricerca nel termine previsto dal contratto;
- violazione del regime delle incompatibilità previsto dal regolamento.

Qualora il vincitore inizi la propria attività, per giustificato motivo, con ritardo sul termine prefissatogli, gli effetti economici decorreranno dal giorno di effettivo inizio.

Art. 8 – INCOMPATIBILITA', ASPETTATIVE E DIVIETI DI CUMULO

1. Versano in situazione di incompatibilità con la titolarità di assegni di ricerca:
 - a) il personale dipendente di ruolo o in servizio a tempo determinato presso le Università, le Istituzioni e gli Enti pubblici di ricerca e sperimentazione, l'Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo economico sostenibile (ENEA) e l'Agenzia spaziale italiana (ASI) nonché presso le istituzioni il cui diploma di perfezionamento scientifico è stato riconosciuto equipollente al titolo di dottore di ricerca ai sensi dell'art.74, comma 4, del DPR 11 luglio 1980, n.382;
 - b) ai sensi dell'art. 18 comma 1, lett. c) della Legge 240/2010, coloro che abbiano un grado di parentela o affinità, fino al quarto grado compreso, con il soggetto che ha assunto l'iniziativa al conferimento dell'assegno e/o con i componenti dell'organo che delibera sulle risorse su cui grava anche in parte il relativo finanziamento ovvero con il Segretario Generale ovvero con un componente del Consiglio di Amministrazione Federato della Scuola. Non possono altresì partecipare alla procedura di selezione, né assumere la titolarità del contratto, i soggetti che assumono l'iniziativa per il conferimento dell'assegno e/o i componenti dell'organo che delibera sulle risorse su cui grava il finanziamento dell'assegno (fatte salve le ipotesi di cui all'art 8.-bis del *Regolamento per il conferimento di assegni per la collaborazione ad attività di ricerca*), il Segretario Generale, i componenti del Consiglio di Amministrazione Federato dal momento dell'attivazione della procedura di conferimento dell'assegno fino a quello dell'eventuale sottoscrizione del contratto;
 - c) coloro che partecipino a corsi di laurea, laurea specialistica o magistrale, dottorato di ricerca con borsa o specializzazione medica, in Italia o all'estero, nonché ai corsi ordinari e di perfezionamento della Scuola e corsi corrispondenti, con borsa, degli altri istituti universitari superiori a ordinamento speciale;
 - d) coloro che partecipino a master universitari;
 - e) coloro che siano titolari di altri assegni di ricerca;
 - f) i titolari di contratti stipulati a qualsiasi titolo con la Scuola, fatti salvi eventuali incarichi di insegnamento e di didattica integrativa.
2. Il personale dipendente in servizio, anche a tempo determinato, presso amministrazioni pubbliche diverse da quelle di cui al punto 1, lett. a) nonché presso enti/soggetti privati, può essere titolare di assegno di ricerca purché preventivamente collocato in aspettativa senza assegni per il periodo corrispondente.
3. Gli assegni non possono essere cumulati con borse di studio a qualsiasi titolo conferite, ad eccezione di quelle concesse da istituzioni nazionali o straniere utili ad integrare, con soggiorni all'estero, l'attività di ricerca dei titolari.
4. L'assenza delle situazioni di incompatibilità o di cumulo e/o l'ottenimento dell'aspettativa di cui ai precedenti commi deve sussistere al momento della decorrenza dell'assegno e permanere per l'intera durata. L'assenza della situazione di incompatibilità di cui al precedente punto 1, lett. b) deve sussistere durante la selezione e fino alla sottoscrizione del contratto.

Art.9 – DIRITTI E DOVERI DEI TITOLARI DI ASSEGNI DI RICERCA

1. I titolari degli assegni collaborano in modo continuativo alle attività di ricerca relative ai programmi previsti nei contratti, secondo le indicazioni e sotto la direzione del responsabile scientifico, in condizione di autonomia e senza orario di lavoro predeterminato.
2. I titolari degli assegni svolgono la propria attività di ricerca di norma in strutture della Scuola in base al programma di ricerca. A tal fine ad essi è garantito l'accesso ai locali, alle attrezzature, alle risorse necessarie e alla fruizione dei servizi a disposizione secondo quanto previsto dalle regole vigenti presso la Scuola.
3. Parte dell'attività di ricerca può essere svolta fuori sede:

- a) qualora l'assegnista sia beneficiario di borsa di studio concessa da istituzioni nazionali o straniere utili a integrare con soggiorni all'estero l'attività di ricerca;
- b) qualora, ove espressamente autorizzato dal responsabile scientifico, l'assegnista debba recarsi in missione nell'ambito della ricerca cui è addetto. Per il rimborso delle spese di missione si applicano le regole vigenti presso la Scuola.
4. I titolari di assegni possono accedere ai fondi per il finanziamento della ricerca interna secondo le regole vigenti presso la Scuola;
5. Ai titolari di assegni può essere affidata una limitata attività didattica esclusivamente a carattere sussidiario, complementare o di tutoraggio, per un impegno massimo complessivo non superiore a 40 ore per anno accademico. Essa può consistere in:
- a) collaborazione con allievi o perfezionandi della Scuola nelle ricerche per le tesi su argomenti attinenti quello della ricerca oggetto del contratto, assistenza in laboratori, e/o altre attività di orientamento e tutoraggio;
- b) partecipazione alle commissioni di esame di profitto in qualità di cultori della materia;
- c) singole esercitazioni e/o seminari su argomenti attinenti quello della ricerca oggetto del contratto.
- Tali attività, che non comportano alcun onere aggiuntivo per la Scuola, possono essere affidate a titolari di assegni di ricerca con il consenso dell'assegnista e previo parere favorevole del responsabile scientifico che valuti la compatibilità dell'attività richiesta con l'integrale realizzazione del programma di ricerca oggetto del contratto.

Art.10 – TRATTAMENTO FISCALE E PREVIDENZIALE

1. Gli importi degli assegni sono esenti da prelievo fiscale, applicandosi ad essi le disposizioni di cui all'art. 4 della legge 476/1984 e s.m.i., ma gravati dalla ritenuta previdenziale a norma dell'art. 2, commi 26 ss. della legge 335/1995 e s.m.i. Ai sensi dell'art. 22, comma 6, della Legge 240/2010, si applicano inoltre ai titolari di assegni le disposizioni vigenti in materia di congedo obbligatorio per maternità e in materia di malattia.

Art.11 – INFORMATIVA AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI RESA AI SENSI DELL'ART. 13 DEL REGOLAMENTO UE 2016/679

Titolare del trattamento dei dati personali conferiti dagli interessati è la Scuola Normale Superiore, Istituto universitario pubblico, con sede in Piazza dei Cavalieri, 7 Pisa – 56126, nella persona del Direttore e legale rappresentante. Ai fini dell'applicazione della normativa europea e nazionale in materia (Reg. UE 679/2016 e D. Lgs. n. 196/2003), i candidati sono tenuti a prendere visione dell'Informativa sul trattamento dei dati personali, disponibile al seguente link:

https://amministrazionetrasparente.sns.it/sites/default/files/amministrazionetrasparente/docsamministrazionetrasparente/informativa_gdpr_serse_aggiornata_ita.pdf

Art. 12 – DISPOSIZIONI FINALI

1. Per quanto non espressamente previsto nel presente bando si applica il *Regolamento della Scuola per il conferimento di assegni per la collaborazione ad attività di ricerca* disponibile nell'apposita sezione del sito web della Scuola, l'art.22 della legge 240/2010 e, in quanto compatibile, la normativa vigente in materia di rapporti di lavoro autonomo.

Ai sensi di quanto disposto dall'art.5 della legge 241/1990, il responsabile del procedimento di cui al presente avviso è la dott.ssa Claudia Sabbatini in servizio presso l'Area Risorse Umane della Scuola. Per informazioni è possibile contattare la dott.ssa Federica Ercoli oppure la dott.ssa Paola Guarguaglini in servizio presso la stessa Area, all'indirizzo di posta elettronica job.opportunities@sns.it, oppure ai num. tel. 050/509723 e 050/509771 dalle ore 10.00 alle 12.00.

IL DIRETTORE
Prof. Luigi Ambrosio*

*Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice dell'Amministrazione digitale e norme ad esso connesse

Allegato A

Modello di domanda
(in carta libera)

Al Direttore
della Scuola Normale Superiore
Piazza dei Cavalieri, 7
56126 – PISA

Il/La sottoscritto/a (nome / cognome) _____ nato/a a _____
(Prov. di _____) il _____ residente in _____ via _____ n. _____
C.A.P. _____ (cod.fisc. _____)

CHIEDE

di essere ammesso/a a partecipare alla selezione pubblica per il conferimento di un assegno di ricerca denominato “*Estrazione di lavoro da sistemi quantistici*” presso la Classe di Scienze, per la collaborazione al progetto PRIN 2017 dal titolo “*Taming complexity with quantum strategies: a hybrid integrated photonics approach*” (codice 2017SRNBRK_004, CUP E54I19001520005) e al progetto MUR_PRO3_2021-23_CONG_RIC_GIOVANNETTI dal titolo “*Quantum Pathfinder*” finanziato nell’ambito del programma PRO3 2021-23. A tal fine, ai sensi dell’art.46 del D.P.R. 445/2000, consapevole delle sanzioni penali previste dall’art.76 dello stesso decreto in caso di dichiarazioni mendaci, sotto la propria responsabilità,

DICHIARA

- 1) di avere la cittadinanza _____;
- 2) di essere in possesso della laurea ¹ _____ in _____ della classe _____ conseguita il _____ presso l'Università di _____, riportando la valutazione di _____;
- 3) di ☐ essere in possesso del dottorato di ricerca in _____, conseguito il _____ presso l'Università di _____, per il quale ☐ ha usufruito ovvero ☐ non ha usufruito di borsa / ovvero di ☐ non essere in possesso di alcun dottorato di ricerca;
- 4) di non avere un grado di parentela o affinità entro il quarto grado compreso con il soggetto che assume l'iniziativa per il conferimento dell'assegno, con i componenti dell'organo che delibera sulle risorse su cui grava il finanziamento dell'assegno, con il Segretario Generale della Scuola, con un componente del Consiglio di Amministrazione Federato della Scuola, e di non ricoprire le predette cariche/funzioni individuali (fatte salve le ipotesi di cui all'art 8.-bis del *Regolamento per il conferimento di assegni per la collaborazione ad attività di ricerca*), né essere componente del Consiglio di Amministrazione Federato della Scuola, dal momento dell'attivazione della procedura di conferimento dell'assegno fino a quello dell'eventuale sottoscrizione del contratto di assegno di ricerca;
- 5) di non versare in alcuna delle ulteriori condizioni di incompatibilità previste dall'art.4 comma 1, 3 e 4 del *Regolamento per il conferimento di assegni per la collaborazione ad attività di ricerca*, reperibile sul sito della Scuola (<https://www.sns.it/it/regolamenti#regolamenti-personale-docente-e-ricercatore>);

¹ Indicare “P.O.” se si tratta di laurea conseguita secondo il previgente ordinamento, “L.S.”, o “L.M.” se si tratta, rispettivamente, di laurea specialistica o laurea magistrale del nuovo ordinamento.

- 6) ☐ di non aver riportato condanne penali e di non avere procedimenti penali in corso oppure
☐ di aver riportato le seguenti condanne penali e di avere i seguenti procedimenti penali in corso: _____;
- 7) di ☐ essere/ oppure di ☐ non essere dipendente di pubblica amministrazione;
- 8) di trovarsi nelle seguenti condizioni rispetto agli obblighi militari: _____;
- 9) di avere un livello _____ di conoscenza della lingua italiana;²
- 10) che tutte le dichiarazioni relative alle attività svolte, alle esperienze professionali e agli altri titoli acquisiti esplicitati nel curriculum allegato alla domanda sono da ritenersi dichiarate ai sensi e per gli effetti degli artt. 46 e/o 47 del DPR 445/2000, con consapevolezza delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere e falsità negli atti, richiamate dall'art. 76 del predetto DPR 445/2000; (*Per i cittadini extracomunitari*) Dichiaro altresì di impegnarsi a presentare, a eventuale richiesta dell'Amministrazione, i titoli di studio conseguiti in originale o adeguatamente certificati;
- 11) che le copie delle pubblicazioni presentate, nonché i dattiloscritti delle pubblicazioni in corso di stampa sono conformi agli originali in proprio possesso e che questi ultimi sono stati tutti accettati per la pubblicazione, come risulta dalle rispettive attestazioni dell'editore o dalle autocertificazioni allegate;
- 12) di avere preso visione dell'informativa in materia di trattamento dei dati personali ai sensi dell'art. 13 del Regolamento UE 2016/679 resa disponibile nell'apposita sezione del sito web della Scuola e di essere consapevole che la Scuola Normale Superiore tratterà i dati personali contenuti nella presente domanda e nella documentazione allegata in conformità a quanto previsto dal medesimo Regolamento per gli adempimenti connessi alla presente procedura e al relativo contratto;
- 13) di aver preso visione del bando di selezione e di essere consapevole che la presentazione della presente domanda ha valenza di piena accettazione delle prescrizioni e condizioni in esso riportate;
- 14) di ☐ essere portatore di handicap ai sensi della legge del 5 febbraio 1992, n.104, e di avere necessità dei seguenti ausili per poter svolgere il colloquio previsto dal bando di selezione: _____;
- 15) nel caso di colloquio previsto in presenza presso le sedi della Scuola, il/la sottoscritto/a chiede di avvalersi della facoltà di sostenere il colloquio in videoconferenza in quanto si trova in una delle seguenti condizioni:
☐ non è residente in Italia;
☐ ha dimora/domicilio all'estero;
☐ si trova nella seguente situazione impeditiva a sostenere il colloquio in presenza presso la Scuola: _____

Il/La sottoscritto/a si impegna inoltre a seguire le indicazioni riportate all'art. 5 del bando di selezione.

Allega alla presente domanda:

1. fotocopia non autenticata di un documento di identità del sottoscrittore in corso di validità;
2. curriculum datato e sottoscritto;
3. documenti, pubblicazioni e titoli che ritiene utili ai fini della selezione;
4. elenco dei documenti, dei titoli e delle pubblicazioni debitamente firmato.

Chiede infine che tutte le comunicazioni relative alla presente selezione siano inviate al seguente indirizzo di _____ posta _____ elettronica.....
tel/cell..... indirizzo³n.

Luogo e data

Firma (leggibile)

² Per i cittadini di Stati esteri.

³ Da compilare solo se diverso dall'indirizzo di residenza.

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE

(Art.46⁴, D.P.R. 28 dicembre 2000, n.445)

Il sottoscritto/a _____ nato/a a in _____
 _____, il _____, residente
 in _____ via/loc. _____

consapevole delle sanzioni penali previste dall'art.76 del D.P.R. 28/12/2000 n.445 per chi esibisce atti falsi o non corrispondenti a verità;

DICHIARA:

Data _____

Il Dichiarante

⁴ Secondo l'art.46 del D.P.R. 28/12/00 n.445 Sono comprovati con dichiarazioni, in sostituzione delle normali certificazioni, i seguenti stati, qualità personali e fatti: a) data e luogo di nascita; b) residenza; c) cittadinanza; d) godimento dei diritti; e) stato di celibe, coniugato, vedovo o stato libero; f) stato di famiglia; g) esistenza in vita; h) nascita del figlio, decesso del coniuge, dell'ascendente o discendente; i) iscrizione in albi, registri o elenchi tenute da Pubbliche Amministrazioni; l) appartenenza ad ordini professionali; m) titolo di studio, esami sostenuti; n) qualifica professionale posseduta, titolo di specializzazione, di abilitazione, di formazione, di aggiornamento e di qualificazione tecnica; o) situazione reddituale o economica anche ai fini della concessione dei benefici di qualsiasi tipo previsti da leggi speciali; p) assolvimento di specifici obblighi contributivi con l'indicazione dell'ammontare corrisposto; q) possesso e numero del codice fiscale, della partita IVA e di qualsiasi dato presente nell'archivio dell'anagrafe tributaria; r) stato di disoccupazione; s) qualità di pensionato e categoria di pensione; t) qualità di studente; u) qualità di legale rappresentante di persone fisiche o giuridiche, di tutore, di curatore e simili; v) iscrizione presso associazioni o formazioni sociali di qualsiasi tipo; z) tutte le situazioni relative all'adempimento degli obblighi militari, ivi comprese quelle attestate nel foglio matricolare dello stato di servizio; aa) di non avere riportato condanne penali e di non essere destinatario di provvedimenti che riguardano l'applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale ai sensi della vigente normativa; bb) di non essere a conoscenza di essere sottoposto a procedimenti penali; cc) qualità di vivente a carico; dd) tutti i dati a diretta conoscenza a diretta conoscenza dell'interessato contenuti nei registri dello stato civile; ee) di non trovarsi in stato di liquidazione o di fallimento e di non aver presentato domanda di concordato.

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETA'

(Art.47⁵, D.P.R. 28 dicembre 2000, n.445)

Il sottoscritto/a _____ nato/a a in _____, il _____, residente in _____ via/loc. _____

consapevole delle sanzioni penali previste dall'art.76 del D.P.R. 28/12/2000 n.445 per chi esibisce atti falsi o non corrispondenti a verità;

DICHIARA:

Data _____

Il Dichiarante

⁵ Secondo l'art.47 del D.P.R. 28/12/00 n.445 l'atto di notorietà concernente stati, qualità personali o fatti che siano a diretta conoscenza dell'interessato è sostituito da dichiarazione resa e sottoscritta dal medesimo sottoscritta in presenza del dipendente addetto ovvero sottoscritte e presentate unitamente a copia fotostatica non autenticata di un documento di identità del sottoscrittore. Fatte salve le eccezioni espressamente previste per legge, tutti gli stati, le qualità personali e i fatti non espressamente indicati nell'art.46 sono comprovati dall'interessato mediante la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà.

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETA'

(Art.47, D.P.R. 28 dicembre 2000, n.445)

Il sottoscritto/a _____ nato/a a in
_____, il _____, residente
in _____ via/loc. _____

consapevole delle sanzioni penali previste dall'art.76 del D.P.R. 28/12/2000 n.445 per chi esibisce atti falsi
o non corrispondenti a verità;

DICHIARA:

che la pubblicazione dal titolo _____,
allegata alla domanda di partecipazione, è stata accettata per la pubblicazione dall'editore
_____ e sarà pubblicata il
_____.

Data _____

Il Dichiarante
